



Famiglia e orientamento sessuale

Avv. Giovanni Genova

Avv. Maria Grazia Sangalli

Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford

Torino, 1 febbraio 2013





- Gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) sanciscono, rispettivamente, il diritto a una vita privata e familiare e, nell'esercizio di tale diritto, il divieto di qualsiasi discriminazione.
- Gli stessi principi sono espressi dalla Carta di Nizza, agli artt. 7 e 21, con uno specifico riferimento al divieto di discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale.
- La Corte costituzionale (con la sentenza 138/2010) e la Corte di Cassazione (4184/2012), richiamando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, hanno affermato che i componenti della coppia omosessuale sono titolari di un diritto alla vita familiare e, nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni possono adire i giudici comuni per far valere il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.
- I giudici, pure in assenza di norme specifiche, hanno comunque riconosciuto l'omosessualità come condizione dell'uomo degna di tutela, applicando principi costituzionali espressi dagli artt. 2 e 3 Cost. e derivanti dalla normativa europea.



- **Tribunale di Roma, 20.11.1982 n. 13445,**

“concubinaggio, espressione che si adatta in generale sia alla convivenza fra omosessuali che a quella tra eterosessuali come il significato della derivazione latina del termine (*cum-cubare* – giacere-insieme)”

“la convivenza, *more uxorio*, fra omosessuali, del conduttore non costituisce abuso della destinazione della cosa locata, salvo che la condotta del locatore sia tale da provocare scandalo”.

- **Tribunale di Firenze 11.8.1986**

«L’attuale coscienza sociale qualifica come dovere morale non soltanto l’assistenza prestata da uno dei due soggetti a favore dell’altro, ma anche l’esborso di somme di danaro effettuato sempre da uno a favore dell’altro al fine di sopperire alle singole necessità del compagno, atteso il carattere di reciprocità di tali prestazioni effettuate nell’ambito di una <famiglia di fatto>, cui l’ordinamento vigente, in ossequio ai principi costituzionali in materia, attribuisce sempre maggior rilievo» .



- **Corte di cassazione 22.2.1995, n. 1989**

all'interno di una relazione stabile tra due uomini "per donazione remuneratoria deve intendersi l'attribuzione patrimoniale gratuita compiuta spontaneamente, senza alcun carattere di corrispettivo, ma nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale, per compensare i servizi resi dal donatario"

- **Corte Ass. Torino, 19.11.1993**

«gli elementi essenziali del rapporto di coniugio vanno identificati nell'esistenza di un legame affettivo stabile che includa la reciproca disponibilità ad intrattenere rapporti sessuali, il tutto ricompreso in una situazione relazionale in cui siano presenti atteggiamenti di reciproca assistenza e solidarietà; tali elementi non risultano esclusi dalla sola uniformità di sesso fra le persone in relazione, per cui quando essi sono presenti in una convivenza "more uxorio" tra persone dello stesso sesso consentono al testimone di astenersi dal deporre nel procedimento nei confronti del convivente imputato»

Prestazioni previdenziali



- **Tribunale di Milano, sez. lavoro, 15.12.2009 n. 5267**
«la convivenza omosessuale non modifica il concetto di convivenza *more uxorio*, poiché tale locuzione, che sta ad esprimere un modo di vivere come conviventi, è conforme sia alla convivenza omosessuale che a quella eterosessuale. L'espressione 'convivenza' ha un etimo latino senza che possa tracciarsi alcuna distinzione tra etero e omosessuali»
- **Corte Appello Milano 31.8.2012 n.7176**
 - Corte Cost. 138/2010
 - Corte cass. 4184/2012“definizione di convivenza *more uxorio* alla luce dell'attuale realtà sociale ed economica e degli schemi oggi riconosciuti.”

Risarcimento da morte del convivente



- **Tribunale Milano, sez. penale, 12.9.2011 n.9965**
risarcimento del danno da sinistro stradale
→ Corte cass. penale 23725/2008 prova rigorosa della stabilità del rapporto
«ciascuna unione affettiva stabile e duratura crea una condizione di vita in cui l'individuo sceglie di crescere come persona e la sua interruzione provocata da un fatto-reato provoca una sofferenza pari a quella che si verificherebbe in una coppia formata da persone di sesso diverso»
- **Corte App. Milano 19.10.2012 n. 6836**
“lesione del diritto fondamentale” del compagno/parte civile “di vivere liberamente una condizione di coppia”

Ricongiungimento familiare



- **Tribunale Reggio Emilia , decr. 13.12.2012**

- Norme di riferimento:

- D.Lgs 6.2.2007 n. 30 (Direttiva 2004/38/CE) libertà di circolazione in ambito UE, non

- le regolamentazioni interne degli Stati membri in tema di diritto di famiglia

- “gli Stati membri devono rispettare il diritto del cittadino dell’Unione di spostarsi nel territorio della UE conservando i propri rapporti familiari”

- Significato del termine coniuge, ai fini dell’applicazione del D.Lgsv 30/2007 , è più ampio e include le coppie omosessuali (Corte EDU e Carta di Nizza)

Filiazione



- **Tribunale Napoli 28.6.2006**

«ai fini dell'affidamento dei minori, prima ancora della valutazione dell'idoneità genitoriale, è di per sé irrilevante e giuridicamente neutra sia la condizione omosessuale del genitore di riferimento, sia la circostanza che questi abbia intrapreso relazioni omosessuali»

«l'omosessualità del genitore si pone (...) in termini non diversi dalle opzioni politiche, culturali e religiose, che pure sono di per sé irrilevanti ai fini dell'affidamento»

La svalutazione, a torto o a ragione, della capacità genitoriale dell'altro genitore (e non la conflittualità in sé), è motivo sufficiente per non concedere l'affidamento al genitore svalutativo.

Corte App. Napoli 11.4.2007 n. 1067

Corte cass. 18.6.2008 n. 16593



- **Tribunale Bologna, dec. 7-15.7.2008**
«il semplice fatto che uno dei genitori sia omosessuale non giustifica – e non consente di motivare- la scelta restrittiva dell’affidamento esclusivo»
- **Tribunale Nicosia, ord. pres. 14.2.2010**
“l’eventuale relazione omosessuale della madre, laddove non comporti pregiudizio per la prole, non costituisce ostacolo all’affidamento esclusivo dei minori e alla individuazione della dimora degli stessi presso l’abitazione della madre”
- **Corte cass., 11 gennaio 2013 n. 601**
Onere della prova circa le pretese ripercussioni negative sul minore (“certezze scientifiche o dati di esperienza”)
In mancanza → mero pregiudizio

Coppia omogenitoriale



- **Assenza di riconoscimento giuridico e tutela del genitore sociale**
- **Trib. Minorenni Milano, decr. 2.11.2007**

carezza di legittimazione attiva in capo al genitore sociale: “non vi è dubbio che la titolarità della potestà spetti unicamente ai ‘genitori’, presupponendo un rapporto di filiazione biologica o legale (si vedano le ipotesi di adozione) tra i soggetti”

«la figura della signora xxxx è stata ‘vissuta’ dai minori sin dalla loro nascita nell’ambito di una relazione di coppia che ha visto le due donne porsi, inequivocabilmente, come figure genitoriali»

I figli omosessuali



- Art. 147, comma 2, c.c. – art. 2 Cost. diritto alla identità personale
- **Tribunale Catanzaro, decr. 27.5.2008**
« il genitore deve educare il figlio verso la tolleranza, la cultura della diversità e l'avversione verso ogni forma di odio razziale, motivo di censura non solo nelle sedi civili ma anche penali»
- **Tribunale Reggio Emilia, decr. 4.10.2008**
«Non è legittimo il rifiuto del genitore di mantenere il figlio già maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente motivato da una disapprovazione dello svelato orientamento omosessuale dello stesso»



- **Tribunale Palermo, uff. GUP, 27.6.2007**

«le conseguenze per la vittima di certi atti, consumati in contesti scolastici caratterizzati da minori in età adolescenziale, sono la tendenza a chiudersi in atteggiamenti ansiosi e insicuri e il calo progressivo del senso di autostima suscettibile di produrre una immagine negativa di sé in quanto persona di poco valore e inetta. Poiché la vita in classe viene resa loro molto difficile, le vittime di atti di questo tipo, definibili come atti bullismo, possono provare il desiderio di non andare più a scuola, colpevolizzandosi per il fatto di attirare le prepotenze e l'aggressività dei loro compagni. (...) Addirittura, in un numero ristretto di casi, subire comportamenti prepotenti e intimidatori può mettere in serio pericolo di vita, portando a gesti gravi di autolesionismo e anche a tentativi di suicidio, come attestano recenti fatti di cronaca»